



N.protocollo: 15/2008

Oggetto: CO.CO.PRO. – GLI ELEMENTI A RISCHIO DI VERIFICA E LE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

Data: 11 febbraio 2008

Il Ministero del Lavoro torna, con la circolare n.4 del 29 gennaio 2008, sulle regole per applicare correttamente il contratto di collaborazione a progetto, dopo la circolare n.1/04 e la circolare n.17/06 sui *call center*. La circolare, indirizzata agli ispettori del lavoro, intende fare anche da «monito» e da indicazione per i datori di lavoro, sulle attività inquadrare come co.co.pro a rischio di accertamento e conversione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Si segnala, in ogni caso, che la circolare non ha valore normativo, ma è un regolamento su come effettuare le ispezioni.

Gli elementi oggetto di verifica

Questi in sintesi gli elementi che saranno oggetto di verifica e le indicazioni del Ministero:

- la forma scritta: la legge non prevede la nullità del contratto in mancanza di un documento scritto, ma in tal caso l'ispettore lo ricondurrà al lavoro subordinato (salva la possibilità del datore di lavoro di provare la sussistenza del contratto in sede contenziosa);
- il progetto: deve essere specifico, pertanto non può coincidere o sovrapporsi con l'oggetto sociale, né essere un semplice elenco delle mansioni del collaboratore. Il progetto consiste in risultato predeterminato, definito dalle parti al momento della stipulazione del contratto e tale risultato non può essere cambiato successivamente dal committente in modo unilaterale;
- le modalità di inserimento nel contesto aziendale: l'inserimento organico è compatibile con il co.co.pro. ma andranno verificate la tipologia e le modalità con cui tale inserimento si esplica nell'organizzazione dell'azienda, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento cui il lavoratore è sottoposto, che devono essere espressamente individuate nell'accordo contrattuale.
- il contenuto della prestazione: una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con il lavoro a progetto. A rischio anche l'utilizzo del collaboratore per molteplici e generiche attività estranee al progetto. A tal fine gli ispettori dovranno acquisire dati e notizie anche dai dipendenti e collaboratori che lavorano con il soggetto accertato.
- il potere disciplinare e controllo del datore di lavoro: al lavoratore, fermo restando il collegamento con la struttura organizzativa del committente, deve residuare un'autonomia di scelta sulle modalità esecutive», e non deve esserci un serrato controllo da parte del committente, esercitato direttamente o per interposta persona; devono essere del tutto assenti manifestazioni di un potere disciplinare, anche in forma sanzionatoria.
- il corrispettivo: non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione; saranno oggetto di attenta verifica i criteri di determinazione dello stesso.
- la clausola di esclusiva: vale a dire in presenza della monocommittenza, il contratto è a rischio di conversione; saranno oggetto di verifica anche i titolari di P.Iva, che lavorino per un unico committente e con orario predeterminato.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



- ⇒ proroga e rinnovo: sono legittimi, tuttavia la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente, costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi.

Le attività “incompatibili” con il contratto a progetto

La circolare contiene anche una “lista nera” di attività che sulla base del contenzioso giurisprudenziale e dell’esperienza ispettiva risultano astrattamente incompatibili con il lavoro a progetto. La lista è esemplificativa e non esaustiva:

- ✓ addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- ✓ addetti alle agenzie ipliche;
- ✓ addetti alle pulizie;
- ✓ autisti e autotrasportatori;
- ✓ *babysitter* e badanti;
- ✓ baristi e camerieri;
- ✓ commessi e addetti alle vendite;
- ✓ custodi e portieri;
- ✓ estetiste e parrucchieri;
- ✓ facchini;
- ✓ istruttori di autoscuola;
- ✓ lettrici di contatori;
- ✓ manutentori;
- ✓ muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- ✓ piloti e assistenti di volo;
- ✓ prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- ✓ addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

In questi casi l’ispettore è tenuto a convertire il contratto in lavoro subordinato, salvo che il datore di lavoro non dimostri un’**autentica e concreta autonomia** nell’esecuzione dell’attività.

Si invitano i Signori Clienti a verificare la posizione e le attività di propri eventuali collaboratori a progetto.